

Cass., civ. sez. III, del 12 dicembre 2017, n. 29654

1. Con il primo motivo, per violazione e falsa applicazione dell'art. 170 cod. civ. e dell'art. 53 Cost., parte ricorrente assume che i beni costituiti in fondo patrimoniale, integranti un patrimonio separato, rispondono soltanto per le obbligazioni assunte per la soddisfazione delle esigenze familiari, dalle quali sono «istituzionalmente» estranei i debiti di natura fiscale, per essere i tributi per loro funzione finalizzati al soddisfacimento delle spese e dei bisogni pubblici.

Il motivo è infondato.

Ai fini dell'esame della censura, occorre muovere dai principi di diritti affermati da questa Corte nella sentenza n. 15862/2009 di cassazione della prima pronuncia di appello: «il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo da ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia, di talché risulta senz'altro erronea la sentenza impugnata ove ha ritenuto di eludere il divieto di esecuzione sui beni del fondo di cui all'art. 170 cod. civ., sulla base della natura legale e non contrattuale dell'obbligazione tributaria azionata in via esecutiva.

Facendo, dunque, corretta applicazione dei principi, va accertato, in punto di fatto, se il debito de quo possa dirsi contratto o meno per soddisfare i bisogni della famiglia, considerato che, se è vero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, che tale finalità non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa, è evidente tuttavia che la richiamata circostanza non è, a contrario, nemmeno idonea ad escludere in via di principio che il debito possa dirsi contratto per soddisfare detti bisogni. L'accertamento relativo alla riconducibilità dei debiti alle esigenze della famiglia costituisce un accertamento istituzionale rimesso al giudice di merito.

Quanto ai criteri cui tale accertamento deve conformarsi, la giurisprudenza in prevalenza accoglie un parametro negativo, affermando che sono ricompresi nei detti bisogni anche le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi.

A tali principi si atterrà il giudice di rinvio, con l'avvertenza, tuttavia, che anche operazioni meramente speculative possono essere ricondotte ai bisogni della famiglia, allorché appaia certo, in punto di fatto, che esse siano state poste in essere al solo fine di impedire un danno sicuro al nucleo familiare.

E' invece irrilevante in questa sede qualsiasi indagine riguardo alla anteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo, in quanto l'art. 170 cod. civ. non limita il divieto di esecuzione forzata ai soli crediti (estranei ai bisogni della famiglia) sorti successivamente alla costituzione del fondo, ma estende la sua efficacia anche ai crediti sorti anteriormente, salva la possibilità per il creditore, ricorrendone i presupposti, di agire in revocatoria ordinaria».

L'accertamento così richiesto è stato analiticamente compiuto nella sentenza in questo giudizio impugnata.

La Corte territoriale ha infatti ritenuto che: «l'attività imprenditoriale del T, peraltro svolta individualmente e non già in forma societaria, aveva l'eminente scopo di garantire reddito, per poter vivere adeguatamente a sé ed alla sua famiglia»; «l'imposizione risulta correlata alla produzione di reddito»; «l'imposizione indiretta concorre alla definizione del reddito di impresa destinato ai bisogni di vita propri e della famiglia»; «la genesi dell'obbligazione erariale, quale ripresa a tassazione connessa ad operazioni commerciali in nero» è correlata ai bisogni della famiglia, «poiché sorge in connessione con il reddito prodotto dall'impresa e goduto dall'imprenditore per sé e la propria famiglia».

Ha poi affermato, conclusivamente, che l'onere della prova della destinazione del reddito ad altri scopi, diversi dal soddisfacimento delle esigenze della famiglia, incombeva agli oppositori e non era stato in alcun modo assolto.

Così argomentando, il giudice del rinvio si è conformato ai principi di diritto enunciati da Cass. 15862/2009, più volte ribaditi da questa Corte con successive pronunce afferenti la aggredibilità in executivis o la sottoponibilità ad ipoteca di beni costituiti in fondo patrimoniale per la soddisfazione di crediti tributari (tra le ultime, Cass. 22/02/2017, n. 4593; Cass. 09/11/2016, n. 22761/2016; Cass. 24/02/2016, n. 3600; Cass. 29/01/2016, n. 1652; Cass. 13/11/2015, n. 23328; Cass., 21/10/2015, n. 21396; Cass. 24/02/2015, n. 3738).

A fronte di ciò, il motivo di ricorso si concreta nella riproposizione di argomentazioni di carattere astratto e generale sulla natura del fondo patrimoniale e sulla funzione delle obbligazioni tributarie, senza specifici riferimenti alla vicenda controversa e, soprattutto, senza una puntuale confutazione dell'articolata ratio decidendi della sentenza della Corte di Appello.